

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE  
SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 e ss.**

La sig.ra GULIOSO ANTONELLA ALESSIA nata a TERMINI IMERESE (PA) il giorno 02/08/1991, residente in Pollina (Pa) alla C/da Zubbio s.n.c., C.F. GLSNNL91M42L112S, rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9, **C.F. FRNSTN77D55I199A**, fax. N. 0921337557, p.e.c. [santinafranco@avvocatimistretta.it](mailto:santinafranco@avvocatimistretta.it), in forza di procura in atti allegata

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (di seguito MIM), in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA - **Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, corrente in Palermo alla Via Valerio Villareale, 6

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

La sig.ra Gulioso Antonella Alessia, essendo in possesso della Laurea Magistrale e dei 24 CFU, risulta regolarmente inserita nelle graduatorie di seconda fascia delle GPS della provincia di Palermo Classe di concorso A028 Scuola Secondaria di primo grado e A050 Scuola Secondaria di secondo grado, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno.

La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del MIM nei seguenti periodi:

-A.S. 19/20 dal 30.09.2019 al 16.11.2019 I.C. Cino da Pistoia (Pistoia) su CDC A028 e dal 18.11.2019 al 30.06.2020 I.C. Cino da Pistoia (Pistoia) su CDC A028 (in virtù del suddetto servizio ha acquisito 12 punti (servizio specifico su CDC A028 e aspecifico su CDC A050).

-A.S. 20/21 dal 29.09.2020 al 30.06.22 presso l'I.C. Montemagno di Quarrata (Pistoia) sulla classe di concorso ADMM ma facendo valere il punteggio sulla Cdc A028. Anche in questo caso ha ottenuto il punteggio di 12 punti (servizio specifico su CDC A028 e aspecifico su CDC A050).

-A.S. 21/22 dal 07.02.22 al 10.06.22 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Sismondi di Pescia (Pistoia) sulla classe di concorso ADSS. In questo caso ha svolto servizio per 124 gg, ottenendo punti 8 su CDC A050 (servizio specifico) e 4 su CDC A028 (servizio aspecifico).



A seguito di apposita domanda, per l'A.S. 2022/2023, la stessa veniva inserita nelle GPS della provincia di Palermo, con punteggio pari a 63 per la classe di concorso A028 e punteggio pari a 55 per la classe di concorso A050, nonché nelle corrispondenti graduatorie incrociate per il sostegno. Nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente otteneva soltanto una supplenza breve presso una scuola di Cefalù, per pochi giorni nel marzo 2023 ( si veda contratto in atti) ed in ultimo presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. POLLINA/S.MAURO CASTELVERDE POLLINA - PAIC818003, essendo inserita nella relativa graduatoria d'istituto, con decorrenza dal 20/05/2023 e cessazione al 23/06/2023 (**circostanza questa che consente di radicare la competenza territoriale relativamente al presente ricorso presso il tribunale di Termini Imerese ai sensi dell'art. 413 comma 5 cpc**) ; infatti, nonostante la posizione occupata in graduatoria e il punteggio di cui era in possesso, non otteneva nessun incarico da GPS, sebbene la sussistenza di posti disponibili nelle sedi indicate fra le preferenze espresse in domanda, che inspiegabilmente venivano attribuiti a soggetti con punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente e occupanti posizioni più basse in graduatoria.

A conferma di quanto appena evidenziato, si allegano in atti i bollettini dei turni di nomine susseguiti, in cui sono stati assegnati incarichi nelle sedi scelte dalla ricorrente, da cui emerge in modo incontrovertibile che la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa nell'attribuzione degli incarichi rispetto a docenti aventi punteggio inferiore.

In particolare, anomalie nell'assegnazione degli incarichi sono emerse in relazione alla Classe di concorso A028 ed alle supplenze conferite presso l'I.C. Tisia d'Imera di Termini Imerese ai seguenti candidati (inseriti come la ricorrente nella seconda fascia GPS della provincia di Palermo):

- 1) SCIBILLA ANTONINO di punteggio 59
- 2) CENTANNI DOMENICO di punteggio 52
- 3) SPICA FRANCESCA di punteggio 46.5

I suddetti candidati, tutti inseriti nella seconda fascia GPS con punteggio inferiore rispetto a quello dell'istante (cui sono stati riconosciuti 63 punti per la classe di concorso A028), hanno ottenuto l'incarico presso un istituto che la ricorrente aveva indicato fra le preferenze in domanda.

Quindi nel primo turno di nomine, quello in cui la ricorrente sarebbe rientrata in base alla scelta delle sedi operata in domanda, la stessa è stata ingiustamente scavalcata, con l'assegnazione delle sedi da lei richieste nella domanda informatizzata a docenti con punteggio inferiore.

Ulteriori anomalie sono emerse anche in relazione al TURNO IV di nomine, pubblicato dall'USR della Provincia di Palermo in data 04/11/22, per quanto riguarda la classe di concorso ADMM presso l'I.C. Balsamo di Termini Imerese, dove è stato conferito l'incarico annuale da graduatorie di seconda fascia incrociate sostegno alla candidata GRANATA CLAUDIA, con punteggio pari a 52, inferiore, dunque, a quello riconosciuto alla signora Gulioso, pari a 63 punti per ADMM graduatorie incrociate.



Ancora, altra anomalia è stata riscontrata rispetto al TURNO IV di nomine, pubblicato dall'USR della Provincia di Palermo in data 04/11/22 per quanto riguarda la classe di concorso ADSS presso l'Istituto D'Istruzione Superiore Failla Tedaldi di Castelbuono, anch'esso indicato fra le preferenze in domanda dalla ricorrente, dove ha assunto l'incarico annuale la candidata CALA' LORENZA con punteggio pari a 42, nominata da graduatorie di seconda fascia incrociate sostegno ed ivi inserita con punteggio inferiore a quello della mia assistita che, per tale classe di concorso concorreva con punti 55 (ADSS, infatti, fa riferimento alla graduatoria della A050 per il medesimo grado di istruzione).

Quelli sopra indicati sono alcuni dei conferimenti di incarichi a docenti con posizione successiva e punteggio inferiore a quello della ricorrente, su sedi dalla stessa richieste, che potranno essere agevolmente verificati nei bollettini di nomine allegati in atti sia in relazione ai posti comuni, che in relazione ai posti di sostegno. Sulla base di quanto appena evidenziato, è conseguenziale eccepire, fondatamente, che la sig.ra Gulioso sia stata illegittimamente ed ingiustamente pretermessa nel conferimento degli incarichi per un errore del sistema informatico, che non ha tenuto conto del principio costituzionale del merito.

Considerata la manifesta ingiustizia subita, la ricorrente, cercando di andare a fondo e comprendere le cause che in qualche modo abbiano potuto determinare il mancato conferimento dell'incarico a suo danno, ha proposto formale richiesta di accesso agli atti ( si veda in atti) , al fine di verificare la sussistenza di specifiche ragioni di riserva o di preferenza previste per legge, ovvero altre valide ragioni legittimanti il conferimento dell'incarico annuale ai candidati sopra indicati, che ad oggi risulta privo di riscontro.

Tra l'altro, nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha mai rifiutato alcun incarico, perché nessuna proposta è stata alla stessa formulata, malgrado il punteggio e la posizione ricoperta in graduatoria oltre che le sedi scelte, le avrebbero consentito di ambire al conferimento di incarichi già a partire dal primo turno di nomine, su una delle sedi dalla stessa indicate tra le preferenze.

E' evidente allora che la stessa è risultata pregiudicata da un sistema eccessivamente informatizzato che non tiene conto del fatto che in ogni caso, l'attribuzione degli incarichi da GPS è comunque una procedura avente forma concorsuale, che si basa sullo scorrimento di una graduatoria, per cui non si può in alcun modo abdicare al principio del merito che deve essere necessariamente rispettato a garanzia del buon andamento ed imparzialità che, a loro volta, costituiscono i principi cardine posti a fondamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Cost.

Infatti, la circostanza che l'attribuzione degli incarichi sia affidata ad una procedura informatizzata, di certo, non esonera la P.A. dall'effettuare il necessario controllo della logica e legittimità degli esiti della procedura, cosa che non risulta nell'ipotesi di specie essere stata effettuata, ne può essere considerato legittimo un sistema informatico che, a chiusura di ogni ciclo di nomine, vada avanti



nella graduatoria nei cicli successivi, indipendentemente dagli errori commessi ( infatti la ricorrente era già stata scavalcata al primo turno di nomine), ritenendo arbitrariamente rinunciatari ed escludendoli così anche dai successivi turni di nomina, i soggetti che il sistema informatizzato abbia inserito in un determinato turno di nomine nel quale per un motivo e per un altro non siano risultati destinatari di proposta contrattuale.

Orbene, se questo è il criterio utilizzato nel conferimento degli incarichi, tra l'altro, non esplicitato nei vari decreti di nomina, è evidente che lo stesso deve considerarsi indubbiamente illegittimo, illogico e foriero di pregiudizio del principio del merito, del principio di imparzialità e buon andamento della P.A., nel momento in cui, come è avvenuto nell'ipotesi di specie, il sistema in virtù di una non chiara successione di turni di nomina, assegna i posti esistenti nelle sedi indicate fra le preferenze dalla ricorrente a docenti con punteggio inferiore e posizione deteriore in graduatoria, con il rischio di alterare ingiustamente l'ordine della graduatoria per gli anni successivi, con compromissione ingiustificata ed illegittima delle opportunità lavorative della ricorrente.

E' un sistema assurdo, legato alla sorte ed alla fortuna, pertanto, quando si viene scavalcati è perché ci si è trovati nel turno di nomina sfortunato, determinato da un apodittico ed incotrollabile sistema informatico, con l'unico effetto reale ma distorto di favorire casualmente docenti in graduatoria con punteggio inferiore a dispetto dei principi costituzionali che animano l'accesso al lavoro presso la Pubblica Amministrazione.

Sul punto, una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Velletri N. 5211 del 07/12/22 ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione limitatamente all'operare senza considerare il punteggio come elemento essenziale, affermando che *“È provato che il ricorrente è inserito per la classe \*\*\*, nella posizione ... con punteggio ... e per la classe ADSS, nella posizione ... con punteggio ... , mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.”*.

Si veda, sul punto, anche Tribunale di Frosinone, ordinanza n. 2813 del 11.02.2022 in cui si afferma testualmente che *“ L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente deve presumersi - almeno nell'ottica della sommaria delibazione propria del presente giudizio cautelare e in mancanza di elementi deponenti in senso contrario, non forniti dal Ministero convenuto, rimasto contumace - che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non*



*può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima, laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020). La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, come si evince dall'art.8, quarto comma, della citata O.M. n. 60/2020, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS. Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn.2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020). Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente, nella specie - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”*

Si veda anche la recentissima sentenza del 23.05.2023, del tribunale di Roma che, dopo aver escluso che la limitazione delle preferenze nella domanda informatizzata con cui sono state scelte le sedi, valesse come rinuncia, ha chiarito che “la rinuncia si può configurare solo con riferimento a sedi non espresse nella domanda di supplenza, cosicché l'aspirante all'incarico sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento a sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura”. La sentenza in questione ha chiarito che il sistema che preferisce docenti con punteggio inferiore è contrario ai “i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria”.

Viepiù, l'algoritmo adottato dal Ministero è ulteriormente illegittimo posto che il MIM non rende note le sedi disponibili prima delle operazioni di conferimento degli incarichi, per cui, i diversi turni di nomina, diventano un terno al lotto, scollegato da ogni criterio legale di scorrimento della graduatoria. Sul punto il Tribunale di Roma ha ribadito che “Si deve quindi ritenere che non vi siano



*elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente; semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) ella ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili?'. Sulla base di tali argomentazioni è stato accolto il ricorso con diritto della ricorrente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse.*

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'illegittimo superamento della posizione in graduatoria della ricorrente con il conferimento di incarichi in favore di docenti con punteggio inferiore su sedi dalla stessa indicate tra le preferenze nell'apposita domanda informatizzata, ha determinato in capo alla stessa i seguenti danni:

- 1) danno economico che va parametrato alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 (durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti (come da documentazione in atti allegata);
- 2) danno alla professionalità, infatti a causa dell'illegittimo conferimento di incarico in favore di soggetti con punteggio inferiore, la stessa al prossimo aggiornamento della graduatoria si vedrà certamente scavalcata da costoro che hanno ricevuto l'incarico sul posto che le sarebbe spettato, ragion per cui la stessa subisce un grave danno in ordine al posizionamento ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice adito,

RITENERE E DICHIARARE, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di Palermo per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso A028 Scuola Secondaria di primo grado e A050 Scuola Secondaria di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa.

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di Palermo, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, nelle sedi



indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi.

RITENERE E DICHIARARE la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'Amministrazione resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio:

1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 ( durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti ( come da documentazione in atti allegata) ovvero in quella somma che il giudice riterrà dovuta anche in via equitativa;

2)danno alla professionalità, con diritto della stessa a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente.

In Via Istruttoria si chiede ex art 210 cpc che l'ill.mo giudice adito ordini all'amministrazione di esibire la documentazione amministrativa che non è nella disponibilità di parte ricorrente e che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della decisione.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ed essendo in materia di lavoro, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvisjuribus.

SI ALLEGANO:

DOMANDA GPS 2022

DOMANDA INFORMATIZZATA SCELTA SEDI

GPS SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROV. PALERMO

N. 2 BOLLETTINI TURNI DI NOMINE E DECRETI DI PUBBLICAZIONE

O.M. 112/2022

RICHIESTA ACCESSO ATTI

CONTRATTO SUPPLENZA BREVE I. C. POLLINA

S. Stefano di Camastra, 20.09.2023

Avv. Santina Franco

